

VINCENZO LOJACONO. L'UOMO, I SUOI SCRITTI,  
LA RIVISTA *IL DIRITTO DI FAMIGLIA E DELLE PERSONE*

Alla triste notizia di un commiato segue, spontaneo, un *flashback* della memoria. Nel caso di Enzo Lojacono il cammino a ritroso supera il mezzo secolo per risalire al momento della costituzione di una commissione d'esame della quale entrambi fummo chiamati a far parte: Lui, il presidente, era un giovane libero docente in diritto civile e già incaricato nella facoltà d'economia dell'Università di Palermo; io, il "rappresentante" degli abilitati, ero appena rientrato nella nostra Città dopo un biennio di studi nella facoltà giuridica fiorentina presieduta da Salvatore Romano ed una breve esperienza d'insegnamento in Alto Adige.

Anche Lojacono era reduce da un proficuo periodo formativo alla *Cattolica* di Milano, sotto la guida di Domenico Barbero, che, superate le impostazioni positivistiche e più precisamente normativistiche di tipo kelseniano, si era orientato verso una "rivalutazione" del c.d. diritto naturale. Il termine *natura*, sia consentito l'inciso, presenta ambiguità di significati, come osservava Bobbio. Il c.d. diritto naturale può svolgere una funzione costruttiva soltanto in una fase metagiuridica e prodromica, per così dire, di ogni progresso del sistema giuridico. E comunque, a condizione di ammettere che, in tema di etica, le percezioni sociali si evolvono. Non risulta possibile affermare il carattere statico ed immutabile delle regole di base dei comportamenti. Tali regole, secondo l'esperienza comune, ben possono, nelle varie epoche, storicizzarsi in norme giuridiche fondamentali (costituzionali, in senso lato) diverse da quelle di periodi precedenti.

Ritorno a quella commissione d'esami della metà degli anni sessanta. Durante le lunghe sedute dedicate alla lettura degli elaborati ed ai colloqui, si venne a formare, attraverso il lavoro comune di discussione e valutazione, un sentimento di reciproca stima di cui il prof. Lojacono diede testimonianza, proponendomi per la nomina ad assistente volontario presso la cattedra



d'Istituzioni di diritto privato (andai ad affiancare Diego Ziino; nel tempo seguirono tanti ottimi giovani collaboratori). Iniziava così un cammino parallelo di studi nell'Istituto di diritto privato, diretto proprio da Lojacono sino al suo collocamento a riposo. A distanza di alcuni anni, un'ulteriore e significativa manifestazione di apprezzamento si sarebbe concretizzata nella proposta d'incarico dell'insegnamento di diritto della navigazione, disciplina che cominciava ad appassionarmi con la pubblicazione dei primi studi specifici.

Enzo Lojacono era un *uomo di studio* nella più autentica significazione della parola. *Habitus* per nulla scontato per il fatto della semplice appartenenza ai ruoli universitari e persino in presenza di una puntuale osservanza dei doveri che tali ruoli comportano. L'uomo di studio, ove venga chiamato a svolgere attività professionali, porta con sé, oltre al metodo d'indagine, il suo bagaglio costituito da una gerarchia di valori nella quale certamente non è rilevante la massimizzazione del guadagno o la competizione su metri consumistici. Quest'impronta spesso si riflette nell'ambito familiare.

L'uomo di studio, pur professando le sue idee con convinzione e senza alcun calcolo opportunistico e conformistico, ha rispetto per le idee degli altri e più in generale per gli altri in quanto persone. Il che, specificamente nel mondo universitario, trova verifica nel modo di relazionarsi con studenti e collaboratori. Ed infine l'uomo di studio, com'è il caso di Enzo Lojacono, fa coincidere il termine della propria attività "lavorativa" con il ciclo della sua esistenza. Ho ben presente le visite frequenti del prof. Lojacono, già "in pensione", nel Dipartimento di diritto dell'economia dei trasporti e dell'ambiente cui l'Istituto di diritto privato era affluito. Silenziosamente continuava nelle sue ricerche senza la pretesa di privilegi e per ciò stesso manteneva intatto il suo stile ed il suo prestigio.

In queste pagine sono consapevole che la parte relativa alla produzione scientifica potrà risultare incompleta. Dalle righe che precedono è chiaro, però, lo spirito di questo scritto destinato ad una rivista (*Giureta*) nata (2003) nello stesso ambiente, anche fisico, in cui ha visto la luce (1972) la rivista *Il diritto di famiglia e delle persone* fondata e diretta da Enzo Lojacono; su di essa ci si soffermerà più avanti. Ulteriori approfondimenti sui contributi scientifici vanno lasciati, per ragione di competenza, a quanti abitualmente si occupano dei medesimi settori che hanno interessato l'Amico scomparso.

Ho cognizione diretta di cinque monografie. Due di esse provano la varietà delle tematiche di studio scelte da Enzo Lojacono in aggiunta a quelle “caratterizzanti” nel campo del diritto di famiglia e delle persone. La prima monografia, *Il patto commissorio nei contratti di garanzia* (Milano, 1952), si segnala per l'analitico esame comparato tra il regime antecedente il codice del 1942 e quello vigente, con l'intento di sottolineare i problemi risolti dall'attuale formulazione dell'art. 2744 cod. civ. (ad esempio, con l'espressa previsione della nullità del patto nelle ipotesi di garanzia ipotecaria del credito) e soprattutto di prospettare soluzioni ai dubbi rimasti irrisolti. La seconda monografia (Milano, 1972) tratta degli *atti d'immissione* nel quadro dello schema normativo ex art.844 cod. civ. Vi si rivela una particolare attenzione per la precisione terminologica.

Cito, al tal proposito, le pagine sugli elementi distintivi delle immissioni rispetto alle attività pericolose ed agli atti emulativi ex art. 833 cod. civ. Un ampio paragrafo è dedicato alle questioni sull'adeguamento della disciplina al processo evolutivo economico e sull'applicazione del principio di solidarietà. Ben condivisibili sono le prese di distanza *de iure condendo* nei confronti di proposte di riformulazione dell'art. 844 cod. civ. con l'introduzione di una dettagliata casistica (peraltro con termini tecnici per loro natura variabilissimi), secondo schemi più diffusi nella cultura anglosassone. È più conducente, infatti, fermarsi ai principi generali e lasciare il resto, di volta in volta, al prudente apprezzamento del giudice con l'ausilio, se necessario, di consulenze specialistiche. Il che, d'altra parte, non significa per l'A. riconoscimento di una soddisfacente formulazione della norma in questione perché un conto sarebbe stato dettare in termini generali una chiara regola giuridica di comportamento, un altro è limitarsi ad enunciazioni vaghe e generiche come nella situazione *de iure condito*.

I richiami (non esaustivi) alla produzione connessa con l'esercizio dei diritti reali vanno completati con due voci dell'*Enciclopedia del diritto: Luci e vedute* (vol. XXV, 1975) e *Clausole d'inalienabilità* (vol. XX, 1970). In quest'ultima voce si evidenzia ancora la cura per l'analisi semantica ed etimologica della parola *alienazione* al fine di comprendervi fenomeni di “separazione” ed “allontanamento da un bene” senza intenti traslativi, come nei casi di *abbandono, rinuncia, distruzione*. La puntualizzazione risulta funzionale per l'interpretazione (estensiva) dell'art.1379 cod. civ. con facoltà d'interventi correttivi del giu-

dice, nell'ipotesi che la clausola non indichi "convenienti limiti di tempo". La voce *Luci e vedute* offre invece l'occasione per alcuni riferimenti d'ordine costituzionale (cfr. art. 42, secondo comma, Cost.) e per porre in evidenza come la normativa civilistica (ed i relativi criteri ermeneutici) si muova nell'intento di armonizzare i rapporti di buon vicinato tenendo presenti i principi di reciproca tolleranza e di collaborazione tra titolari di fondi contigui.

Rimangono da ricordare i contributi in materia di diritto di famiglia e delle persone. Due dei tre lavori monografici (*Note critiche in tema di adozione legittimante*, Milano, 1965; *Spunti critici e prospettive di riforma in tema di adozione*, Milano, 1966) riguardano articolate proposte e argomentate prese di posizione a margine di iniziative parlamentari dell'epoca per una riforma dell'istituto, soprattutto in favore dei minori in stato di abbandono. È noto che la materia – già disciplinata con la l. 431 del 1967 ed il conseguente inserimento nel codice civile di un *capo sull'adozione speciale* – venne più organicamente regolata con la legge n. 184 del 1983. Nell'ambito delle modifiche intervenute a quest'ultima normativa è significativo il mutamento del titolo introdotto con l. n. 149 del 2001 (*Diritto del minore ad una famiglia*). Indipendentemente dalla condivisibilità delle tesi che a suo tempo vennero sostenute, ciò che mi preme sottolineare è la sensibilità dimostrata dall'A. nell'affrontare l'argomento. Tale sensibilità emerge anche dalla dedica della monografia del 1966 con un'esortazione a "considerare fratello ogni bimbo privo di genitori".

La terza monografia (*Potestà del marito nei rapporti personali tra coniugi*, Milano, 1963) si articola in cinque capitoli (*cooperazione internazionale per la parità dei sessi, potestà del marito e famiglia come società naturale, parità dei coniugi ed unità familiare, fondamento della potestà maritale e crisi della famiglia, potestà maritale ed organizzazione istituzionale familiare*).

L'avvenuta sostituzione dell'allora norma di riferimento compresa la rubrica (art. 144 cod. civ. nell'originaria formulazione del 1942), con un'integrale riformulazione del testo nel quadro della riforma del 1975, non fa venir meno, sia pure in un'ottica diversa, la rilevanza del contributo di Lojacco. A più di cinquant'anni dalla pubblicazione del lavoro, rimane, tra l'altro, particolarmente interessante la ricostruzione puntuale del dibattito preriforma, con il confronto delle varie tesi, anche all'interno del mondo cattolico, sulla posizione della moglie nella famiglia. La posizione convintamente "con-

servatrice” di Lojacono (a differenza di altre occasioni in cui emergono idee e proposte “avanzate”) è sostenuta con varie argomentazioni e richiami normativi bibliografici e giurisprudenziali. Per l’Autore, la potestà maritale trovava fondamento nel mantenimento dell’unità familiare cui fa riferimento l’art. 29 della Costituzione. Fu però agevole sin da allora obiettare che l’uguaglianza dei coniugi, riconosciuta dalla stessa norma costituzionale non soltanto sotto il profilo morale ma anche giuridico, non si conciliava con una sorta di “primato decisionale” di un coniuge sull’altro (cfr. sul punto, per tutti, il saggio di Salvatore Lener, *Parità dei coniugi ed unità della famiglia* in *Civiltà Cattolica*, vol. 117, anno 1966, 15 e segg.). La riforma del 1975 avrebbe introdotto, nell’ipotesi di disaccordi sulla conduzione familiare, l’intervento del giudice (con varie cautele) senza mai mettere in discussione, nella sua pienezza, il principio di uguaglianza tra coniugi.

Il contributo di Lojacono agli studi del diritto di famiglia e delle persone viene arricchito con altre *voci* pubblicate nell’Enciclopedia del diritto. Nella voce *Atti di amministrazione* del 1958, ove la trattazione si amplia con l’inquadramento sistematico degli “atti di disposizione”, l’A. sostiene, con convincenti argomentazioni, l’impossibilità di affermare aprioristicamente (fatte salve specifiche previsioni del legislatore ed in mancanza di definizioni generali) che una categoria di atti sia di ordinaria o straordinaria amministrazione, occorrendo considerare, di volta in volta, quali conseguenze possa produrre un atto su un determinato patrimonio. Ed ancora trovo interessanti, alla voce *Padre* del 1981, le considerazioni in tema di “diritto del padre di generare” a fronte dell’intenzione di abortire manifestabile dalla donna sulla base della legge n. 194 del 1978. Ulteriori interessanti considerazioni si leggono nella voce *Inseminazione artificiale* del 1971. L’A., premessa la distinzione tra fecondazione ed inseminazione, inquadra tra i modi di esercitare la libertà sessuale il diritto delle donne a chiedere la pratica dell’inseminazione, comprese le nubili.

Per il diritto di famiglia la rassegna va completata con le numerose note a sentenza e con la presentazione di volumi scritti da altri autori. Mi limito a segnalare genericamente l’esistenza ad ulteriore conferma della particolare operosità scientifica di Enzo Lojacono; operosità che a partire dal 1972 si manifesterà soprattutto nella direzione della rivista *Il diritto di famiglia e delle persone* oltre che con le pubblicazioni di suoi scritti nella rivista stessa.

La Rivista venne considerata la continuazione della *Rivista di diritto matrimoniale e dello stato delle persone diretta*. In realtà costituì un elemento di diversità sia per aspetti formali che per impostazione e organigramma. Ho voluto sfogliare il primo numero, rileggendo la presentazione a firma del direttore Lojacono. Emerge la finalità centrale della nuova pubblicazione, in un periodo in cui era molto acceso il dibattito sulla riforma del diritto di famiglia: *intervenire con contributi di varia provenienza nel contrasto dialettico e storico tra il fondare il regime giuridico della famiglia su schemi dogmatici e formalistici ed il predisporre una normativa personale e familiare in aderenza strettissima ed esclusiva alla realtà, ferma restando in ogni caso l'opportunità di norme elastiche che consentano, senza continui ed estemporanei interventi normativi, un adattamento al divenire della realtà stessa.*

Devo ritenere, a distanza di quarantacinque anni, che tale obiettivo sia stato raggiunto. Basti considerare il lungo elenco di saggi e note nei molteplici aspetti della materia e tener presente il permanere della vitalità della Rivista. Questa constatazione è il miglior riconoscimento e premio per il fondatore cui va il mio grato ricordo.

Guido Camarda